

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO AD AVVOCATI ESTERNI ISCRITTI NELLA SHORT LIST AZIENDALE DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA, IL PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II.

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

1. Con il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, delle linee Guida ANAC in materia, viene disciplinato da parte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito denominata AOU), il conferimento degli incarichi per la rappresentanza, il patrocinio e la difesa in giudizio da affidare ad avvocati esterni attraverso la redazione di un elenco ristretto di professionisti (short list)
2. Il presente regolamento interno viene predisposto, al fine di disciplinare il ricorso all'elenco ristretto (short list), nonché la liquidazione del compenso professionale spettante agli avvocati esterni, facenti parte di detto elenco, per l'affidamento di incarichi professionali di rappresentanza, patrocinio e difesa in giudizio dell'AOU e attività di consulenza correlata.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, gli avvocati della short list informano la propria attività ai principi di trasparenza, autonomia, indipendenza e riservatezza.
4. Gli avvocati della short list esercitano la loro funzione con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
5. La corresponsione del compenso professionale per gli avvocati della short list viene disciplinato dall'art. 6 del presente regolamento aziendale.

Articolo 2 - Accesso e costituzione della short list

1. Per la formazione dell'elenco ristretto (short list) di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi professionali, viene pubblicato un avviso pubblico e relativo bando sul sito web aziendale.
2. L'elenco viene integrato annualmente, con provvedimento dell'Amministrazione.
3. La short list sarà divisa secondo specifiche e dettagliate materie e l'inserimento degli avvocati avverrà per i seguenti settori:
 - a) Contenzioso civile con particolare riferimento alla responsabilità medica/sanitaria;
 - b) Contenzioso del lavoro ed assimilabili, per materia e/o rito;
 - c) Contenzioso amministrativo con particolare riferimento ai concorsi/appalti/contratti;
 - d) contenzioso penale;
4. L'inserimento avverrà in base alla comparazione dei curricula presentati, previo accertamento del possesso di una esperienza maturata con il patrocinio a proprio nome di almeno 10 giudizi di cui 5 nell'ambito della stessa materia negli ultimi due

anni di Aziende Sanitarie quale indice della conoscenza effettiva della normativa di settore;

5. All'interno dello stesso settore della short list gli incarichi verranno affidati con criterio di rotazione, assicurando in tal modo parità di trattamento tra i professionisti;
6. Come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 12/18, "nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia", potrà procedersi all'affidamento al medesimo professionista già affidatario dei connessi incarichi.
7. La medesima short list sarà pubblicata permanentemente sul sito aziendale.

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione

Possono chiedere l'iscrizione alla short list i professionisti che, alla data della presentazione della domanda di ammissione allegata al suddetto bando, (che deve avvenire entro la data pubblicata), posseggono i seguenti requisiti:

- 1) Possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'UE;
- 2) Possesso della laurea in Giurisprudenza (laurea quadriennale vecchio ordinamento o laurea quinquennale) conseguita ilpresso.....;
- 3) Di essere iscritto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di....., numero di tesserino....., dal.....e quindi di essere iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di..... almeno 10 anni;
- 4) Eventuale iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre magistrature superiori, per l'iscrizione nella sezione ad essi riservata;
- 5) Di essere in possesso di requisiti di particolare esperienza specifica, comprovata attraverso l'attestazione di un numero congruo di cause aventi ad oggetto il contenzioso riguardante le Aziende Sanitarie Locali e/o le Aziende Ospedaliere e/o altri Enti/Strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale, da individuarsi in almeno 10 cause complessivamente negli ultimi due anni e personalmente patrocinate – delle quali almeno 5 per ciascuno dei settori per i quali si chiede l'iscrizione – da autocertificarsi nel curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'oggetto, dell'Autorità Giudiziaria e del numero di RG della causa;
- 6) Di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

- 7) Di non assistere e/o difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o extra giudiziali) in essere contro l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" né di essere in conflitto di interesse con la predetta Azienda;
- 8) Di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, sia con l'AOU "Federico II" che con qualsiasi altra Azienda ospedaliera o Azienda Sanitaria o Azienda privata che intrattenga rapporti di collaborazione o di servizio con l'AOU "Federico II";
- 9) Di non aver riportato condanne penali e/o della Corte dei Conti e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 10) Di non essere in condizioni che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 11) Di non trovarsi in condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (requisiti di moralità);
- 12) Di non essere parte in giudizi di cui è parte anche l'AOU "Federico II" ovvero di non avere alcun contenzioso e/o vertenza in essere in corso con la predetta Azienda a titolo personale;
- 13) Di essere in possesso di polizza assicurativa attiva per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di avvocato di cui dovranno essere indicati gli estremi;
- 14) Di aderire o non aderire a studi associati o ad ogni altra forma di esercizio in comune dell'attività professionale per motivi di trasparenza nell'affidamento degli incarichi, in caso positivo indicare i nominativi dei professionisti;
- 15) Di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list di avvocati esterni all'AOU Federico II non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi legali da parte dell'Azienda medesima, né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- 16) Di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo per il professionista di accettare la disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali ad avvocati esterni compresa quella di percepire il compenso corrispondente ai parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 37/2018, ridotti del 10%;
- 17) Di riconoscere ed accettare che l'Azienda potrà rivedere e modificare il citato Regolamento ove emergessero ragioni di ulteriore contenimento dei costi aziendali e/o in relazione ad indirizzi o disposizioni nazionali, regionali o di altri organi istituzionali e che tali eventuali revisioni e modifiche avranno efficacia

in ordine agli incarichi professionali conferiti successivamente alla adozione del relativo provvedimento di approvazione;

- 18) Di riconoscere ed accettare che per le cause di valore superiore ad € 520.000,00, per le quali è previsto un incremento fino al 30%, sarà applicabile un incremento del 5% dei parametri indicati nel D.M. e che dovrà dichiararsi la rinuncia agli incrementi ex art. 4 D.M. 55/2014 e s.m.i.;
- 19) Di accettare che nell'eventualità dell'entrata in vigore di ulteriori decreti ministeriali recanti nuova regolamentazione dei parametri forensi rispetto a quella attualmente in vigore l'Azienda si adatterà inevitabilmente ai sopravvenuti valori tabellari di riferimento, ferma ed impregiudicata restando, si intende, la piena efficacia di tutte le altre disposizioni regolamentari;
- 20) Di prendere atto che l'Azienda si riserva la facoltà, in relazione a controversie di straordinaria complessità, specialità o di peculiare rilevanza strategica od economica, nonché ai fini di poter assicurare continuità nella attività defensionale in sede di gravame, di procedere ad affidare incarichi professionali anche ad avvocati non inseriti nella short list;
- 21) Di impegnarsi a collaborare con l'Azienda nella valutazione del rischio associato di soccombenza nelle controversie in ordine alle quali dovesse aver ricevuto incarico, fornendo le relative informazioni e comunicazioni, secondo le modalità indicate dall'Azienda;
- 22) Di impegnarsi ad informare per iscritto l'Azienda, in conseguenza degli incarichi che dovessero essere a lui affidati, su tutte le iniziative e le attività degli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto, inviando, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- 23) Di impegnarsi, altresì, a comunicare per iscritto e con la massima sollecitudine il deposito del provvedimento giudiziale conclusivo del grado o fase del giudizio, suggerendo ogni conseguente soluzione tecnico-legale idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi compresa l'opportunità/necessità di eventuale impugnativa;
- 24) Di impegnarsi, a redigere parere scritto e motivato in ordine ad eventuali proposte di transazione giudiziale o comunque ogniqualvolta vi sia connessione con la causa affidata;
- 25) Di impegnarsi a trasmettere unitamente alla parcella professionale a saldo breve relazione illustrativa dell'attività espletata;
- 26) Di indicare il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata;

- 27) Di prendere atto ed accettare che in ogni caso l'iscrizione nella short list aziendale non dà diritto ad alcuno all'affidamento degli incarichi professionali da parte dell'Azienda che verranno conferiti di volta in volta intuitu personae dal Direttore Generale, attingendo dal suddetto elenco;
- 28) Di precisare che nel caso di studi associati o Associazioni professionali i requisiti devono essere posseduti da ogni singolo associato indicato nella domanda;
- 29) Di essere assicurato per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione con la Compagnia.....giusta polizza n.avente scadenza.....;
- 30) Di accettare con l'affidamento dell'incarico, qualora il professionista avvocato debba trattare dati personali dei quali è titolare l'AOU Federico II, di essere designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto di quest'ultimo, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- 31) Di dichiarare espressamente, con la sottoscrizione della lettera di accettazione dell'incarico, che verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali, conseguente all'affidamento dell'incarico professionale, soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di valutazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito;
- 32) Di prendere atto che l'assenza di uno dei requisiti e delle dichiarazioni innanzi richieste per la partecipazione sarà motivo di esclusione;
- 33) Di accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Regolamento.

Gli avvocati al momento della presentazione della domanda di iscrizione alla short list dovranno:

- a) indicare la scelta del settore giuridico (civile, lavoro, penale, amministrativo, tributario) di competenza ed altresì la propria preferenza a trattare cause di responsabilità per colpa medica, ovvero, procedimenti relativi all'esecuzione, oppure relativi a decreti ingiuntivi, ecc..
- b) redigere la domanda di ammissione in carta semplice, sottoscritta dal richiedente e contenente l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte tutte le disposizioni del presente Regolamento, incluse le disposizioni relative al trattamento economico.

Le domande di ammissioni dovranno essere indirizzate a: "A.O.U. Federico II, via Pansini n. 5, 80131 Napoli, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda o a mezzo pec. In ogni caso farà fede la data di invio della raccomandata A/R o la data di accettazione dell'ufficio protocollo o della pec.

Le domande pervenute in tempo utile e redatte secondo le modalità prescritte saranno esaminate da una commissione nominata con apposito atto del Direttore Generale dell' AOU.

L'Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate sia nella domanda che nel curriculum, chiedendo eventualmente la presentazione di documenti probanti.

La presentazione delle candidature non vincola l'AOU all'affidamento di incarichi professionali che hanno natura fiduciaria e verranno conferiti di volta in volta intuitu personae dal Direttore Generale, attingendo al suddetto elenco.

L'elenco avrà una validità di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione della nuova short list, l'Azienda procederà, al fine di integrare annualmente la short list, ad indire un nuovo avviso pubblico ogni 12 mesi, ovvero con tempi più ridotti che l'Azienda stessa, a suo insindacabile giudizio, ritenesse più opportuni o necessari.

Articolo 4. Modalità del conferimento dell'incarico

1. Agli Avvocati della short list incaricati con Delibera del Direttore Generale sono affidati i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinate dalla L. 247/2012, di riforma dell'ordinamento della professione forense, nonché del nuovo Codice Deontologico Forense, emanato il 31 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2014.
2. Agli Avvocati della short list incaricati con Delibera del Direttore Generale è assegnata procura ad litem per l'assunzione del patrocinio legale dell'AOU, affinché la assistano, la rappresentino e difendano nella fase e grado di giudizio che verrà, di volta in volta, assegnato agli stessi. Con la medesima procura, vengono conferite le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, nonché di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi.
3. Con la stessa si autorizza, altresì, il trattamento dei dati che riguardano l'AOU Federico II entro i limiti secondo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2009 e successive integrazioni e modifiche.
4. Possono svolgere attività di avvocati esterni esclusivamente gli avvocati rientranti nella short list predisposta dall'AOU. Solo in caso di particolare complessità evidenziata dal Direttore Generale dell'Azienda e su proposta di quest' ultimo, si procederà, con provvedimento motivato, a conferire incarichi ad avvocati che non rientrano nella short list.

5. Il professionista incaricato sarà individuato con Delibera del Direttore Generale all'interno della sezione corrispondente all'oggetto, visto il curriculum, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

Articolo 5. Svolgimento dell'incarico

1. Gli Avvocati della short list, relativamente alle pratiche ed ai giudizi loro assegnati, oltre alla costituzione in giudizio in nome e per conto dell'AOU Federico II, secondo procura ad litem come previsto dal presente regolamento, hanno l'obbligo:
 - a) Tenere il segreto di ufficio, rispettare l'obbligo di riservatezza e prestare la propria opera professionale secondo diligenza professionale;
 - b) Comunicare nel caso siano datori di lavoro e titolari di posizione assicurativa presso l'INAIL e l'INPS, la suddetta posizione con gli estremi identificativi onde consentire l'acquisizione del DURC;
 - c) Collaborare con la PO Affari Legali;
 - d) Produrre copia degli atti processuali per la costituzione e tenuta del fascicolo d'ufficio;
 - e) Esprimere il proprio parere in merito alla promozione, l'abbandono, la rinuncia o la transazione delle pratiche e dei giudizi;
 - f) Fornire un aggiornamento costante relativo allo svolgimento dei giudizi loro assegnati (rinvii di udienze con i relativi provvedimenti del G.U.; relazioni, chiarimenti, notizie, comparse o memoria difensive di controparte; eventuale documentazione depositata da controparte...);
 - g) Trasmettere copia di tutti gli atti difensivi e delle singole attività svolte mentre a fino mandato copia del fascicolo di causa onde consentire la verifica delle attività svolte;
 - h) Esprimere parere motivato in ordine all'eventuale impugnativa successiva alla conclusione del procedimento;
 - i) Presentare relazione conclusiva dell'incarico ricevuto.
2. Il ritardo e/o l'inadempimento dei suddetti obblighi, a giudizio insindacabile dell'Azienda, sono motivo di cancellazione dalla short list quando non costituiscono ben più grave presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità.
3. La funzione consultiva, quando collegata e correlata ad incarico di patrocinio legale, è per gli avvocati della short list attività dovuta nei modi e procedure definite nel presente Regolamento e deve ritenersi priva di specifico ulteriore compenso.

Articolo 6. Compensi

1. In ossequio ai principi di trasparenza ed economicità i compensi, saranno riconosciuti, previo accertamento della congruità e della equità degli stessi,

- esclusivamente entro i parametri minimi del tariffario forense fissati dal D.M. 55/14, così come integrato dal D.M. 37/18, ovvero dal tariffario vigente al momento dell'affidamento dell'incarico ridotti del 10%;
2. Per le cause di valore superiore ad € 520.000,00, per le quali è previsto un incremento fino al 30%, sarà applicabile un incremento del 5% dei parametri indicati nel D.M. 55/14, così come integrato dal D.M. 37/18;
 3. Con l'iscrizione alla short list il professionista accetta, altresì, di vedersi liquidati i compensi unicamente per le fasi di giudizio effettivamente svolte. Per quanto non precisato si rinvia al D.M. 55/14 così come integrato dal D.M. 37/18.
 4. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Articolo 7. Cancellazione dalla short list

1. La cancellazione del professionista dalla short list avrà luogo:
 - a) Mancato adempimento degli obblighi così come individuati all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) Rifiuto immotivato della prestazioni richiesta per un numero complessivo di tre volte;
 - c) Espresa richiesta del professionista;
 - d) Conflitto di interessi, ovvero, nel caso in cui il professionista iscritto nella short list si trovasse in giudizio come controparte dell'AOU Federico II;
 - e) Violazione degli obblighi di riservatezza e buona fede.

Articolo 8. Trattamento dei dati personali

1. In conformità del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali l'AOU tratterà i dati personali degli avvocati ai fini della stipula e gestione degli incarichi professionali da affidare. Il conseguente trattamento dei dati personali avverrà con le modalità previste dalla legge.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si dà atto che:
 - a) Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
 - b) Il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competente nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati dei richiedenti;
 - c) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento o dei dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell'incarico professionale affidato o da affidare;

- d) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco;
- e) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lags. 196/2003.

Articolo 9. Obblighi di riservatezza

1. Qualora il professionista avvocato, per svolgere la prestazione oggetto dell'incarico professionale affidatogli, debba trattare i dati personali dei quali è titolare l'AOU Federico II, con l'affidamento dell'incarico questi viene designato, limitatamente al trattamento eseguito per conto del titolare, quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del 1° e 2° comma dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;
2. Il professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione della lettera di accettazione dell'incarico di assicurare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali conseguente l'affidamento dell'incarico professionale soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti ed il mantenimento di un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione del diritto alla protezione dei dati personali, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito;
3. Il professionista si obbliga a comunicare senza ritardo al titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificamente impartite.

Articolo 10. Atti sottratti all'accesso

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 15 febbraio 2005, n. 15 e ss.mm.ii., ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) Pareri resi in ordine all'orientamento della condotta aziendale;
- c) Atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- d) Corrispondenza, interna ed esterna, relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si rimanda alla normativa vigente in materia.

Articolo 11. Norma Finale

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.